



**COMUNICATO UFFICIALE N. 365**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 185/AA della F.I.G.C. inerente provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 185/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Christian IBELLO, Antonio CAMBIO, Massimiliano PECCERILLO, Francesco MANTINI e della società U.S. CAIANELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO CAMBIO, Dirigente Accompagnatore della società U.S. CAIANELLO, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. CAIANELLO in occasione delle seguenti gare: a) Sporting Mondragone-Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale "Girone C", in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori PECCERILLO MASSIMILIANO e PALMIERI ARMANDO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; b) Vis Capua-Caianello del 6.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale "Girone C", in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MANTINI FRANCESCO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

CHRISTIAN IBELLO, sia nella qualità di Presidente della soc. U.S. CAIANELLO, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Massimiliano Peccerillo, Gennaro Piccirillo, Giuseppe Cangiano, Francesco Mantini e Armando Palmieri e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito il loro utilizzo nelle seguenti gare:

- a) PECCERILLO MASSIMILIANO nella gara Sporting Mondragone- Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale "Girone C";
- b) PICCIRILLO GENNARO nella gara Caianello-Volturnia Baia e Latina del 14.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale "Girone C";
- c) CANGIANO GIUSEPPE nella gara Caianello-Aurunci dell'1.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale "Girone C";
- d) MANTINI FRANCESCO nella gara Vis Capua-Caianello del 6.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale "Girone C";
- e) PALMIERI ARMANDO nella gara Sporting Mondragone- Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale "Girone C";

che in qualità di Dirigente Accompagnatore della soc. U.S. CAIANELLO, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in

relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. CAIANELLO in occasione delle seguenti gare: a) Caianello-Volturnia Baia e Latina del 14.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale "Girone C", in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PICCIRILLO GENNARO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; b) Caianello-Aurunci dell'1.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale "Girone C";, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CANGIANO GIUSEPPE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

che in qualità di Presidente della soc. U.S. CAIANELLO in violazione dell'art. 1 bis, comma 3, CGS, perché, sebbene ritualmente convocato dal collaboratore della Procura Federale per le audizioni del 3.2.2017 e del 2.3.2017, non si presentava adducendo in entrambi i casi una giustificazione generica "di lavoro";

FRANCESCO MANTINI, calciatore della soc. U.S. CAIANELLO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Vis Capua-Caianello del 6.12.2015, valevole per il campionato 2015-2016 Esordienti Provinciale "Girone C", nelle fila della società U.S. CAIANELLO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MASSIMILIANO PECCERILLO, calciatore della soc. U.S. CAIANELLO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Sporting Mondragone-Caianello del 17.1.2016, valevole per il campionato 2015-2016 Giovanissimi Provinciale "Girone C", nelle fila della società U.S. CAIANELLO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

U.S. CAIANELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sig.ri Antonio CAMBIO, Christian IBELLO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. CAIANELLO, Francesco MANTINI, e Massimiliano PECCERILLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio CAMBIO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Christian IBELLO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Francesco MANTINI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Massimiliano PECCERILLO e di 3 punti di penalizzazione e € 300,00 di ammenda per la società U.S. CAIANELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio